SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 291**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1991, n. 391.

Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1991, n. 392.

Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1991, n. 393.

Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE, n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).

Da 91G0430 a 91G0432

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE
DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Nuovo catasto edilizio urbano

Avvisi di rettifica relativi ai prospetti dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni delle province di:

	Fascicolo
TORINO, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, NOVARA e VERCELLI della Regione Piemonte	1
BRINDISI, FOGGIA, LECCE e TARANTO della Regione Puglia	2
AGRIGENTO, CATANIA, MESSINA e PALERMO della Regione Sicilia	3
CAGLIARI, NUORO, ORISTANO e SASSARI della Regione Sardegna	4

(Decreto ministeriale 27 settembre 1991)

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 dicembre 1991, n. 390.

Norme sul diritto agli studi universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Art. 2.
(Destinatari)

1. Ai fini della presente legge, per «studenti» si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione «università».

Art. 3.
(Interventi dello Stato, delle regioni e delle università)

1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.
2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.
3. Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

4. Le regioni, le università, nonchè gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività.

CAPO II

INTERVENTI DELLO STATO

Art. 4.

(Uniformità di trattamento)

1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'articolo 6, sono stabiliti ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonchè per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso.

Art. 5.

(Rapporto al Parlamento)

1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, unitamente al rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, un rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari, tenuto conto dei dati trasmessi dalle regioni e dalle università per quanto di rispettiva competenza e sentita la Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

2. In prima applicazione della presente legge, il rapporto sull'attuazione del diritto agli studi universitari è presentato tre mesi prima della fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche disgiuntamente dalla presentazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria.

Art. 6.

(Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari)

1. È istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.

2. La Consulta:

a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari;

b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca e sui servizi di orientamento e di tutorato, ed esprime il parere sul rapporto stesso;

c) esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 1.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti.

4. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro.

5. Agli oneri per il funzionamento della Consulta si provvede a carico del capitolo 1125 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

CAPO III

INTERVENTI DELLE REGIONI

Art. 7.

(Princìpi generali)

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti princìpi:

a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione, secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;

b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purchè ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

c) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificità degli interventi;

d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

e) possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di *handicap* ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonchè la possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici.

2. Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

3. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:

a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;

b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;

c) orientamento al lavoro;

d) assistenza sanitaria.

4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 8.

(Borse di studio)

1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinchè queste provvedano ad erogare le borse.

Art. 9.

(Coordinamento interregionale)

1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.

2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per le regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un suo delegato.

Art. 10.

(Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università)

1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'università è attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola università, questa è rappresentata dal rettore o da un suo delegato.

2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

Art. 11.

(Regioni a statuto speciale)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

CAPO IV

INTERVENTI DELLE UNIVERSITÀ

Art. 12.

(Attribuzioni)

1. Le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto agli studi universitari. Le università inoltre:

a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*);

b) agevolano la frequenza ai corsi, nonchè lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;

c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le Regioni e avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche;

e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione

presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi universitari;

f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli.

g) sostengono le attività formative autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le università provvedono alle attività di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 13.

(Attività a tempo parziale)

1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonchè all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*.

2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:

a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;

b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

c) a parità di condizioni del *curriculum* formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

Art. 14.

(Corsi intensivi)

1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi intensivi, a totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.

2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attività di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione è stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità di cui al presente articolo:

a) per il perseguimento di finalità formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo

4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresì essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli studi nelle stesse;

b) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) per il recupero linguistico degli studenti stranieri.

Art. 15.

(*Concorso delle università agli altri interventi*)

1. Le università possono concorrere agli interventi previsti dai Capi II e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.

CAPO V

NORME PARTICOLARI

Art. 16.

(*Prestiti d'onore*)

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 17.

(*Fondo di incentivazione*)

1. Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequili-

brio dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:

a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale nonchè per lo sviluppo delle università istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;

b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero è istituito, limitatamente agli anni 1991 e 1992, un apposito capitolo di bilancio, denominato «Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria».

3. Il Fondo di cui al comma 2 è ripartito, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e comunque per il 1992 entro il 31 marzo, tra le università e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresì il numero e l'importo delle borse, nonchè le modalità per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.

4. Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto.

5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra università anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le università sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine.

Art. 18.

(*Alloggi*)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.

3. Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *a*), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.

Art. 19.

(*Assistenza sanitaria*)

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare con-

venzioni con le università per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all'interno delle sedi universitarie.

Art. 20.

(Studenti stranieri)

1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.

2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso, semprechè esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possegga i requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.

6. Le università comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni.

Art. 21.

(Beni immobili e mobili)

1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonchè ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.

3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.

6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.

7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.

10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei beni.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 22.
(Accertamenti)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

3. Gli organismi che provvedono all'erogazione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all'Amministrazione finanziaria. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

Art. 23.
(Sanzioni)

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 24.
(Pubblicità)

1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza semestrale.

Art. 25.
(Norma finale.
Organismi regionali di gestione)

1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per

ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. Nelle città sedi di più università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle università al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università. Le regioni possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle università, le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti.

2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.

Art. 26.

(*Norma abrogativa*)

1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, nonchè le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. Sono fatte salve per l'università della Calabria le specifiche disposizioni, in materia di diritto agli studi universitari, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.

Art. 27.

(*Copertura finanziaria*)

1. Per il finanziamento dei Fondi di cui agli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, è autorizzata negli anni 1991 e 1992, rispettivamente, la spesa di lire 50 miliardi e di lire 25 miliardi. Al relativo onere per i medesimi anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Diritto allo studio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione è il seguente:

«Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica è sociale del Paese».

«Art. 34. — La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

Nota all'art. 4:

— L'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 12 (*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome*). — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbono anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare, solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

«Art. 2 (*Funzioni*). — 1. Il Ministro:

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'art. 11;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;

g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche;

h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'art. 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:

a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera *d)*, è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere *a)* e *d)*, sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio».

Nota all'art. 6:

— L'art. 4 del D.Lgs. n. 418/1989 (Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400) così recita:

«Art. 4 *(Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni)*. — 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza è esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale è connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 33 della Costituzione è il seguente:

«Art. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 590/1982 (Istituzione di nuove università) è il seguente:

«Art. 3 *(Comitati regionali di coordinamento)*. — Nelle regioni in cui operano più università è costituito un comitato, formato dai redattori di ciascuna università e dai presidi delle relative facoltà con il compito di coordinare le attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 590/1982 si veda la nota all'art. 9.

Nota all'art. 12:

— Gli articoli 6 e 11 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) sono così formulati:

«Art. 6 *(Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi)*. — 1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera *c)* del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'art. 11».

«Art. 11 *(Autonomia didattica)*. — 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro centoottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *d)*.

3. Nell'ambito dei piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 341/1990 è il seguente:

«Art. 12 *(Attività di docenza)*. — 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall'art. 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

"Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà. In mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori".

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti nell'anno precedente, supera duecentocinquanta. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.

7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni».

Note all'art. 14:

— Per il testo degli articoli 6 e 11 della legge n. 341/1990 si veda la nota all'art. 12.

— Per il testo dell'art. 12 si veda la nota all'art. 13.

— L'art. 4 della legge sopracitata così recita:

«Art. 4 (*Diploma di specializzazione*). — 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnamenti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico o didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego».

Note all'art. 17:

— La legge n. 245/1990 reca: «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano triennale 1988-1990».

— Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento o di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente:

«Art. 4 (*Attribuzioni delle regioni*). — Le regioni, per le finalità di cui all'art. 1, provvedono in particolare a:

a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, nonché il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;

b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;

c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera *a)* e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili;

d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo art. 25;

e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;

f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;

g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera *n)* del precedente art. 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;

h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo art. 10 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonché sulla attività svolta ai sensi della precedente lettera *c)* e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge;

m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.

Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale».

Note all'art. 20:

— L'art. 6, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è così formulato:

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti».

— L'art. 5 del D.L. n. 663/1979 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) è così formulato:

«Art. 5. — In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è derogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:

a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;

b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;

c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati:

d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.

È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.

Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti

Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.

Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilateriali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

Con il provvedimento previsto dall'art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità».

Nota all'art. 22:

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) è il seguente:

«Art. 24. — I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art. 88-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60».

Note all'art. 26:

— La legge n. 80/1963 reca: «Istituzione dell'assegno di studio universitario».

— La legge n. 442/1968 reca: «Istituzione di una università statale in Calabria».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1576):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 6 febbraio 1989.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 14 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 1° febbraio 1990; 15 marzo 1990; 9, 16 maggio 1990; 17 luglio 1991 e approvato il 18 luglio 1991, in un testo unificato con atto n. 2113 (VESENTINI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5891):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 31 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII, XI e XII.

Esaminato dalla VII commissione il 19, 24, 25 settembre 1991; 2, 17 ottobre 1991 e approvato, con modificazioni, il 24 ottobre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 1576/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 6 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 12 novembre 1991 e approvato il 14 novembre 1991.

91G0439

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1991.

Istituzione di una sede decentrata in Bari della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039, che ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310;

Visto l'art. 3, lettera *c)*, punto 5), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale ed imposte di fabbricazione e di consumo, che dà facoltà al Ministro delle finanze di istituire, di concerto con il Ministro del tesoro, sedi decentrate della Scuola centrale tributaria;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Considerata l'opportunità per la Scuola centrale tributaria «E. Vanoni» di istituire in Bari una sede decentrata da utilizzare per le proprie attività istituzionali a carattere nazionale in favore degli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Bari una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni».

Art. 2.

L'attività della sede decentrata si svolge nei locali dell'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari di Bari, senza alcun ulteriore onere di spesa.

Art. 3.

Per le esigenze funzionali della sede decentrata, la Scuola centrale tributaria provvede con personale appartenente già al Ministero delle finanze, in posizione di distacco, senza diritto a speciali indennità, designato dal direttore della Scuola stessa d'intesa con le competenti direzioni generali. Le funzioni di «segretario» vengono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la sede decentrata, designato dal direttore della Scuola centrale tributaria. In ogni caso il segretario della sede decentrata dipende funzionalmente dal direttore della Scuola centrale tributaria ed è tenuto ad uniformare la propria attività alle direttive impartite dallo stesso.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della sede decentrata sono a carico del cap. 1641, rubrica 2, categoria IV, del bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze così denominato: spese per il funzionamento della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni» e devono essere, in via preventiva, espressamente autorizzate dal direttore della Scuola centrale tributaria.

Alla liquidazione di dette spese provvede un funzionario della sede decentrata, all'uopo delegato, con i fondi messi a disposizione dalla Scuola centrale tributaria mediante ordini di accreditamento.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le norme vigenti che disciplinano il funzionamento e le attività della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni».

Art. 6.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1991
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 291

91A5486

DECRETO 8 luglio 1991.

Istituzione di una sede decentrata in Palermo della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1957, n. 310, istitutiva della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039, che ha approvato il regolamento di esecuzione della legge 29 aprile 1957, n. 310;

Visto l'art. 3, lettera *c)*, punto 5), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonché delega ad adottare un testo unico in materia doganale ed imposte di fabbricazione e di consumo, che dà facoltà al Ministro delle finanze di istituire, di concerto con il Ministro del tesoro, sedi decentrate della Scuola centrale tributaria;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la nota n. 81364 del 19 aprile 1988 con la quale la Direzione generale del demanio ha consentito l'utilizzo di una parte del Palazzo dei Crociferi, sito in Palermo, via Maqueda, 206, per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento per funzionari della regione siciliana;

Vista la nota 11 aprile 1990, n. 4641/I A/90, dell'ufficio tecnico erariale di Palermo che conferma l'idoneità dell'immobile in parola ad essere utilizzato a sede decentrata della Scuola centrale tributaria;

Considerato che, a tal fine, l'edificio in parola è stato ristrutturato e reso idoneo all'uso con il finanziamento della regione siciliana;

Considerata l'opportunità per la Scuola centrale tributaria «E. Vanoni» di utilizzare in via permanente i locali e le attrezzature suddette per le proprie attività istituzionali a carattere nazionale in favore degli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

È istituita una sede decentrata della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni» in Palermo, Palazzo dei Crociferi, via Maqueda, 206.

La parte di immobile sopradescritto, ristrutturata all'uso, appartenente all'Amministrazione demaniale, è pertanto destinata a sede decentrata della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni», con il compito di provvedere allo svolgimento dei corsi di preparazione professionale per il personale civile dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 2.

Per le esigenze funzionali della sede decentrata, la Scuola centrale tributaria provvede con un contingente complessivo di quattro unità, appartenente ai ruoli delle intendenze di finanza e dell'amministrazione periferica del Ministero delle finanze, in servizio presso gli uffici finanziari della regione siciliana, in posizione di distacco, senza diritto a speciali indennità, designato dal direttore della Scuola stessa d'intesa con le competenti direzioni generali di appartenenza.

Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la sede decentrata, designato dal direttore della Scuola centrale tributaria.

In ogni caso il segretario della sede decentrata dipende funzionalmente dal direttore della Scuola centrale tributaria ed è tenuto ad uniformare la propria attività alle direttive impartite dallo stesso.

Art. 3.

Le spese necessarie per il funzionamento della sede decentrata faranno carico al pertinente capitolo della rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze così denominato: «Spese per il funzionamento della Scuola centrale tributaria E. Vanoni» e dovranno essere, in via preventiva, espressamente autorizzate dal direttore della Scuola centrale tributaria.

Alla liquidazione di dette spese provvederà un funzionario della sede decentrata, all'uopo delegato, con i fondi messi a disposizione dalla Scuola centrale tributaria mediante ordini di accreditamento.

Art. 4.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le norme vigenti che disciplinano il funzionamento e le attività della Scuola centrale tributaria «E. Vanoni».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1991

p. *Il Ministro delle finanze*
MEROLLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1991
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 292

91A5487

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 31 luglio 1989 presentata da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924316 del 23 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5488

DECRETO 3 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Polaris vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 luglio 1989 presentata dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924254 del 17 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5489

DECRETO 3 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Vita nuova S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 2 ottobre 1989 presentata dalla Vita nuova S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924195 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Vita nuova S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5490

DECRETO 3 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Mediolanum vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande del 31 maggio, 25 luglio, integrate e sostituite il 15 settembre 1989 e del 17 ottobre 1989 presentate dalla società Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924216 del 16 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0% e 3%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 7);

9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 9);

11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 1) e 5) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

12) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui ai precedenti punti 3) e 7) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

13) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 5), 6), 7) e 8) e quelle di cui ai precedenti punti 9) e 10), quest'ultime limitatamente ai soli tassi tecnici 0% e 3% dovranno essere utilizzate, esclusivamente per l'emissione di contratti assunti in coassicurazione.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedente le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5491

DECRETO 3 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla società Universo vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 3 agosto 1989 presentata dalla società Universo vita S.p.a., con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924207 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Universo vita S.p.a., con sede in Bologna:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5492

DECRETO 3 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la lettera in data 9 febbraio 1990 con la quale la società Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha comunicato che l'assemblea straordinaria dei propri azionisti ha deliberato, nella seduta dell'8 febbraio 1990, il cambio della denominazione sociale della «Colonia vita assicurazioni S.p.a.» in «Risparmio vita assicurazioni S.p.a.» ed il trasferimento della sede sociale in Torino;

Vista la domanda in data 31 luglio 1989 presentata dalla Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ora «Risparmio vita assicurazioni S.p.a.», con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924205 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla «Risparmio vita assicurazioni S.p.a.», con sede in Torino, già Colonia vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5493

DECRETO 3 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla società Swiss Life (Italia) S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 3 agosto 1989 presentata dalla società Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924189 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedente le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5494

DECRETO 3 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 4 agosto 1989 presentata dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924213 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative a premio annuo costante di cui al precedente punto 1) - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

10) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di lire 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5495

DECRETO 3 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 4 agosto 1989 presentata dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924208 del 15 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse colelttivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3):

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5496

DECRETO 3 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate da La Nationale vita S.p.a., ora Montepaschi vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la lettera in data 20 novembre 1989 con la quale la Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, ha comunicato che il proprio consiglio d'amministrazione ha deliberato il cambio della denominazione sociale da La Nationale vita S.p.a., in Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma;

Vista la domanda in data 3 agosto 1989 presentata da La Nationale vita S.p.a., ora Montepaschi vita S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924312 del 23 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Montepaschi vita S.p.a., già La Nationale vita S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5497

DECRETO 3 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Prudential vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 7 agosto 1989, 20 luglio e 6 dicembre 1990, presentate dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990, n. 924210 del 15 novembre e n. 121271 del 20 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) tariffa 25RC: assicurazione mista a premio annuo costante, con liquidazione a scadenze prefissate nel corso della durata contrattuale e qualora l'assicurato sia in vita, di quote del capitale inizialmente assicurato;

11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 10);

12) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 10) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

13) tassi di premio unico d'inventario della tariffa 25RC, di cui al punto 10), da utilizzare per la determinazione del capitale rivalutato o del capitale ridotto.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5498

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 25 settembre 1991.

Revoca del contributo concesso alla Finturist S.r.l. per la realizzazione del «Rilancio tur. compl. nel verde» e del contributo concesso alla Impresa F.M. Lagani per la realizzazione del progetto «Ristr. HTL Eurolido».

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Calabria»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura la Finturist S.r.l. quale titolare di un contributo per la realizzazione del «Rilancio tur. compl. nel verde» e la Impresa F.M. Lagani per la realizzazione del progetto «Ristr. HTL Eurolido»;

Vista la nota del 10 settembre 1991 con la quale la regione Calabria ha reso noto che i suddetti concessionari sono dichiarati decaduti dai benefici della legge n. 556/1988;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla Finturist S.r.l. quale titolare di un contributo per la realizzazione del «Rilancio tur. compl. nel verde» e alla Impresa F.M. Lagani per la realizzazione del progetto «Ristr. HTL Eurolido» di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 settembre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991
Registro n. 8 Turismo, foglio n. 209

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE CALABRIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Catanzaro:					
Falerna	Ristr. HTL Eurolido	Impresa F.M. Lagani	6.408	1.682	88,3
Cosenza:					
Amantea	Rilancio tur. compl. nel verde	Finturist S.r.l.	16.768	4.402	231,1

91A5520

DECRETO 25 settembre 1991.

Revoca del contributo concesso alla S.I.Mar S.p.a. per la realizzazione del progetto «Ampl. Grand Hotel in Maratea».

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Basilicata»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura la S.I.Mar S.p.a. quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Ampl. Grand Hotel in Maratea»;

Vista la nota del 9 settembre 1991 con la quale la regione Basilicata ha reso noto che il suddetto concessionario è dichiarato decaduto dai benefici della legge n. 556/1988;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca del contributo concesso;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla S.I.Mar S.p.a. quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Ampl. Grand Hotel in Maratea» di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 settembre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991
Registro n. 8 Turismo, foglio n. 210

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE BASILICATA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Potenza:					
Maratea.	Ampl. Grand Hotel in Maratea	S.I.Mar S.p.a.	13.000	3.139	164,8

91A5521

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 novembre 1991.

Diminuzione delle percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, che prevede, fra l'altro, la possibilità di diminuire, ogni quattro anni, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)* e *b)* della stessa legge, quando le entrate complessive superino del 10 per cento le uscite e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno;

Esaminata la delibera n. 70/91 del 31 maggio-1° giugno 1991 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti ha chiesto la diminuzione delle percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, rispettivamente, dal 10 al 7 per cento e dal 3 al 2,1 per cento;

Considerato che nell'esercizio finanziario 1990 si sono verificate le condizioni previste dall'art. 13, comma 5, della legge n. 21/86 per la diminuzione delle percentuali sopraindicate;

Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della Cassa stessa;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1992, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti sono diminuite, rispettivamente, dal 10 al 7 per cento e dal 3 al 2,1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5519

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 dicembre 1991.

Partecipazione delle società d'intermediazione mobiliare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1990 che ha previsto per il 1991 le categorie di operatori ammesse a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Considerato che occorre ammettere alle suddette aste anche le società di intermediazione mobiliare di cui alla citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Decreta:

A partire dal mese di gennaio 1992 il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro può essere effettuato anche nei confronti delle società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitino, anche disgiuntamente, le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima.

Le società d'intermediazione mobiliare di cui al primo comma, all'atto della partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, se aderenti alla «Gestione centralizzata», hanno facoltà di richiedere, in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato, intestate alla Banca d'Italia «Gestione centralizzata», da immettere nella gestione medesima.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1991
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 157

91A5545

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 1991.

Modificazione all'ordinanza n. 2140/FPC del 5 giugno 1991 concernente l'assegnazione di un contributo di lire 1.682 milioni all'osservatorio vesuviano per il potenziamento dell'attività di ricerca e sorveglianza sui vulcani attivi italiani, nell'ambito del programma per il 1991 del Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche. (Ordinanza n. 2184/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 1, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 dei termini indicati dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonché gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, ponendo il relativo onere nel limite massimo di lire 20 miliardi;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2073/91 - sezione I, secondo cui i soggetti destinatari della proroga della disciplina del finanziamento di cui all'art. 1 della citata legge n. 158 del 20 maggio 1991 sono i medesimi del citato art. 9 del decreto-legge n. 159 del 26 maggio 1984, trasformato, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 e, quindi, il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, il Gruppo nazionale per la vulcanologia, il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, l'Istituto nazionale di geofisica, l'osservatorio vesuviano e altri enti o istituti che svolgono attività di ricerca nel campo della protezione civile;

Vista la propria ordinanza n. 2140/FPC del 5 giugno 1991 con la quale viene disposta l'assegnazione di un contributo di lire 1682 milioni all'osservatorio vesuviano per il potenziamento dell'attività di ricerca e sorveglianza sui vulcani attivi italiani, nell'ambito del programma per il 1991, del Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche;

Considerato, pertanto che, per rispettare la previsione, finanziaria di lire 20 miliardi, fissata dall'art. 1, della legge n. 158 del 20 maggio 1991, occorre ridefinire la contribuzione per l'anno 1991 ai destinatari sopracitati;

Atteso che permangono tutte le motivazioni contenute nelle premesse dell'ordinanza n. 2140/FPC del 5 giugno 1991;

Dispone:

L'ordinanza n. 2140/FPC del 5 giugno 1991 è modificata nell'impegno finanziario che è fissato a lire 1100 milioni per le esigenze dell'osservatorio vesuviano, per il proseguimento e l'intensificazione della sorveglianza tecnico-scientifica delle aree di vulcanismo attivo, in assolvimento dei compiti previsti nel programma del 1991 del Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il relativo onere finanziario è posto a carico del «Fondo per la protezione civile».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A5522

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 19 novembre 1991.

Modificazione dell'art. 18, commi 1 e 2, del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare.

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1991), con il quale sono stati sostituiti i primi due commi dell'art. 22 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, in materia di procedura per il conferimento degli uffici direttivi;

Rilevato che i primi due commi dell'art. 18 del regolamento interno di questo Consiglio, approvato con deliberazione del 13 gennaio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1990) riproducono sostanzialmente i primi due commi dell'art. 22 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, nel testo antecedente alla modificazione sopra indicata;

Ritenuta la necessità di adeguare la procedura per il conferimento degli uffici direttivi a quella così come ora prevista per il Consiglio superiore della magistratura, avuto riguardo al disposto degli articoli 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, e 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

Delibera:

I primi due commi dell'art. 18 del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per il conferimento degli uffici direttivi, la commissione competente, previa apposita deliberazione, indica al Ministro della difesa l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede al concerto.

2. All'esito riferisce al Consiglio che delibera».

Manda

al presidente ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1991

Il presidente: BRANCACCIO

91A5527

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 3 dicembre 1991, n. 24.

Legge 3 maggio 1989, n. 169, concernente disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino e suoi decreti di applicazione (decreti ministeriali n. 184 e n. 185 del 9 maggio 1991).

Ai presidenti delle regioni

Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Agli assessori della sanità delle regioni

e, per conoscenza:

Agli assessori all'agricoltura delle regioni

Ai commissari di Governo presso le regioni

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Direzione generale della tutela economica Direzione generale della produzione agricola

Al Ministero dell'industria: Direzione generale della produzione Direzione generale del commercio

Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto

All'Istituto superiore di sanità - Laboratorio alimenti

Al Comando carabinieri A.S.

Agli Istituti zooprofilattici sperimentali

Ai Presidi multizonali di prevenzione

Alla Confagricoltura

Alla Coldiretti

Alla Confcoltivatori

Alla Confindustria federalimentari

Alla CONFAPI

Alla Confcommercio

All'UNALAT

All'Associazione italiana allevatori

Alla FIAMCLAF

All'ANCLI

Alla Lega delle cooperative mutue (ANCA Lega)

Alla FEDERLATTE

All'ASSOLATTE

All'Ufficio di Gabinetto

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato - Sen. Elena Marinucci

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato - On. Bruno

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato - On. M.P. Garavaglia

Alla Direzione generale di igiene pubblica

All'Ufficio centrale di vigilanza

Con la legge 3 maggio 1989, n. 169 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1989) sono state dettate norme sulla disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino che hanno innovato la precedente disciplina regolata dal regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, concernente la (Vigilanza igienico-sanitaria del latte destinato al consumo diretto).

La legge n. 169/89 fissa una serie di condizioni che devono essere rispettate sia in fase di produzione, sia in fase di trattamento termico e sia in fase di commercializzazione del prodotto finito, alcune delle quali sono demandate a norme da regolamentarsi con decreti interministeriali del Ministero della sanità di concerto con quello dell'agricoltura e foreste.

In applicazione di tale legge sono stati emanati i decreti interministeriali n. 184 e n. 185 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 1991) concernenti rispettivamente:

1) le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di *latte alimentare trattato termicamente;*

2) le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di *latte fresco pastorizzato di alta qualità.*

Con l'emanazione di tali decreti sono stati regolamentati in particolare:

1) le prescrizioni relative agli allevamenti ed alle vacche produttrici di latte crudo, alle vaccherie, all'igiene della mungitura, della raccolta, della manipolazione e del trasporto del latte crudo, ai centri di raccolta, nonché ai requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte stesso;

2) i controlli veterinari da espletarsi presso le vaccherie ed i centri di raccolta, nonché quelli sul latte crudo da effettuarsi presso le vaccherie;

3) i provvedimenti da adottare nel caso di non rispetto delle condizioni di sanità e di salute animale, nonché di non conformità del latte crudo ai requisiti prescritti.

Poiché da parte di alcune regioni e di gran parte del settore agricolo-produttivo sono stati richiesti chiarimenti in ordine ai contenuti della legge ed alle modalità di applicazione pratica delle disposizioni riportate nei due decreti n. 184 e n. 189, si desidera con la presente fornire direttive precise per una loro corretta ed uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale da parte degli organi sanitari locali di controllo, ai quali sarà cura delle SS.LL. fornire debita immediata notifica.

1. LEGGE 3 MAGGIO 1989, N. 169.

1.1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 169/89 e del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971 deve intendersi vietata l'immissione al consumo di latte crudo salvo che esso venga venduto

direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione. Fino a quando non saranno diversamente regolamentate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste le condizioni di produzione e le modalità di vendita del latte crudo, la vendita di cui sopra può essere effettuata nel solo caso in cui gli allevamenti e le bovine lattifere si trovino di fatto nelle condizioni minime previste dal decreto ministeriale 9 maggio 1991, n. 184, all'art. 1, comma 1, lettera *a)* (Prescrizioni relative agli allevamenti ed alle vacche produttrici di latte crudo).

1. 2. Il *termine temporale di 48 ore* intercorrente tra la mungitura ed il primo ed unico trattamento termico di pastorizzazione (art. 4, comma 1), che costituisce la caratteristica differenziale del latte per la qualificazione di «fresco», deve essere calcolato a partire dal momento finale della mungitura, se trattasi di latte proveniente da unica mungitura, oppure dal momento finale della seconda mungitura se trattasi di latte proveniente da due o più mungiture, fermo restando che il latte, se non è spedito entro due ore dal termine della mungitura, deve essere necessariamente ed obbligatoriamente sottoposto a refrigerazione e conservato a temperatura max. di + 6 °C in attesa del suo trasferimento al centro di raccolta o allo stabilimento di trattamento termico.

1.3. Il «latte fresco pastorizzato di alta qualità» può essere messo in commercio solamente nel tipo «intero». Il contenuto di materia grassa non deve essere inferiore al 3,50%. È da ritenersi consentita la standardizzazione della materia grassa da effettuarsi solo presso lo stabilimento di trattamento termico.

1.4. Fino a quando non sarà *abrogata l'ordinanza ministeriale 7 maggio 1986* (Provvedimenti urgenti a seguito dell'incidente nucleare di Chernobyl) è obbligatoria l'indicazione sulle confezioni di latte UHT e di latte sterilizzato della data di produzione che si identifica con la data del giorno del confezionamento.

1.5. I *criteri di giudizio, cui far riferimento nella valutazione dei risultati degli accertamenti microbiologici* effettuati sul latte sottoposto a trattamento termico, sono quelli riportati nell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 e sue successive modificazioni.

1.6. In attesa della ufficializzazione dei metodi di analisi per il controllo dei requisiti chimico-fisici ed igienico-sanitari del latte si deve far riferimento ai metodi consigliati dalla CEE ed a quelli FIL/IDF.

1.7. Si raccomanda una assidua azione di controllo sui tipi di latte trattati termicamente messi in commercio al fine di verificare il rispetto dei requisiti per essi prescritti dalla legge n. 169/89.

Particolare attenzione dovrà essere riservata al latte «fresco pastorizzato di alta qualità» per il quale la vigilanza dovrà accertare sia il corretto utilizzo della materia prima, da annotarsi comunque negli appositi registri di carico e scarico, sia la rispondenza ai requsiti chimico-fisici prescritti quali criteri differenziali dal latte «fresco» pastorizzato. In tal senso le SS.LL. programmeranno un piano di monitoraggio presso gli stabilimenti di trattamento termico produttori che tenga conto della entità del prodotto lavorato, del numero di stabilimenti abilitati a tale tipo di lavorazione e della disponibilità materiale dei laboratori ufficiali a far fronte al maggior carico di lavoro.

2. DECRETI 9 MAGGIO 1991, N. 184 E N. 185.

Come già detto in precedenza i due decreti regolamentano le condizioni di produzione del latte crudo con particolare riguardo alla sanità degli allevamenti e delle bovine lattifere, alle condizioni strutturali ed igieniche delle vaccherie, alle operazioni di mungitura, conservazione e trasporto del latte crudo ed ai requisiti che lo stesso deve presentare presso la vaccheria e, solamente per il latte destinato alla produzione del prodotto di alta qualità, anche presso lo stabilimento di trattamento termico.

2.1. *Sanità degli allevamenti.*

Il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare deve provenire da vacche in buono stato di salute appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi ed indenni o ufficialmente indenni da brucellosi. Per il solo latte destinato alla produzione di latte di alta qualità è obbligatoria la provenienza da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi a partire dal 1° gennaio 1993.

Considerata la situazione di ritardo nell'azione di risanamento della brucellosi bovina, è consentita, fino al 31 dicembre 1992, la produzione di latte alimentare trattato termicamente proveniente da allevamenti che non hanno ancora raggiunto la qualifica di indenne o di ufficialmente indenne da brucellosi alla condizione che tutti gli animali dell'allevamento abbiano fornito esito negativo ad un accertamento sierologico effettuato nel corso degli ultimi sei mesi. Quando si verifica tale circostanza il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio rilascia al proprietario dell'allevamento una idonea dichiarazione che ha validità di quattro mesi. Il rinnovo di tale dichiarazione potrà avvenire solo dopo che tutti gli animali dell'allevamento siano sottoposti ad un nuovo controllo sierologico con esito negativo.

2.2. *Autorizzazioni.*

In applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 184/91 ogni vaccheria che conferisce latte destinato alla produzione di latte trattato termicamente deve essere in possesso di specifica autorizzazione alla produzione rilasciata dall'autorità sanitaria locale, che si identifica nel sindaco o in persona da lui delegata nel rispetto delle leggi vigenti.

L'atto amministrativo che si estrinseca nell'autorizzazione deve essere emanato a completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa a seguito di sopralluogo

favorevole da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, agli animali lattiferi, alle strutture ed all'igiene dei locali della vaccheria.

Ad analoga procedura devono essere assoggettati i centri di raccolta.

Qualora le vaccherie, che già conferiscono latte destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, non fossero in possesso dell'autorizzazione per mancata formalizzazione dell'atto amministrativo anche se di fatto sono da tempo sotto controllo veterinario, si prospetta l'opportunità di una applicazione graduale della norma, consistente in un censimento delle vaccherie operanti ed in una concessione di autorizzazione termporanea, valida fino ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti da effettuarsi non oltre il 31 dicembre 1992.

Qualora in sede di tale verifica fossero rilevate carenze strutturali delle vaccherie l'autorizzazione temporanea potrà essere prorogata fino all'adeguamento completo ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale n. 194/91, da ottenersi comunque entro il 31 dicembre 1994, a condizione comunque che esse presentino i requisiti strutturali minimi previsti dal regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 e siano rispettati i criteri igienici di accettabilità nella produzione del latte in modo da garantire l'osservanza dei valori microbiologici riportati nell'allegato 5 del decreto ministeriale n. 184/91.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si precisa inoltre che non è necessaria, nel caso di utilizzazione di mungitrice meccanica mobile, l'esistenza di un locale apposito da adibire alla mungitura; altrettanto dicasi per la presentazione di planimetria o di relazione tecnica della vaccheria.

Per il censimento delle vaccherie si può far ricorso ai registri di cui dispongono i servizi veterinari delle unità sanitarie locali o altri organismi riconosciuti del settore produttivo (quali associazione allevatori, associazione produttori latte). Naturalmente i diretti interessati (conduttori della vaccheria) dovranno in ogni caso presentare al più presto all'autorità sanitaria locale competente una richiesta formale di autorizzazione della vaccheria indicando a quale tipo di produzione (latte normale oppure latte alta qualità) sono interessati e a quale centro di raccolta o stabilimento di trattamento termico essi afferiscono il latte.

Discorso a parte deve essere fatto valere per le vaccherie che desiderano essere autorizzate alla produzione di latte da destinare alla utilizzazione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità». Esse devono comunque essere in possesso, al momento della richiesta dell'autorizzazione, di tutte le strutture e soddisfare a tutte le condizioni previste dagli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale n. 185/91 tenendo ovviamente conto delle precisazioni più avanti riportate (mungitrice meccanica mobile e planimetrie).

Nel rilascio delle autorizzazioni si avrà cura di dare la priorità a quelle riguardanti la produzione di latte di «alta qualità».

Le vaccherie ed i centri di raccolta devono, comunque, poter disporre per il lavaggio e la pulizia delle apparecchiature e degli utensili destinati a venire a contatto con il latte di sufficiente acqua potabile aventi i requisiti prescritti dalla direttiva 80/778. In caso di insufficiente o di assenza di acqua potabile può essere ammessa, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, l'utilizzazione di altra acqua purché essa sia stata preventivamente sottoposta a processi fisici o chimici idonei a renderla rispondente ai requisiti microbiologici e chimici prescritti per le acque potabili. Tale condizione deve comunque essere attestata da specifici accertamenti analitici su campioni di acqua prelevati secondo la frequenza ritenuta necessaria dall'autorità sanitaria locale.

2.3. *Controlli.*

La normativa dei decreti n. 184 e n. 185 demanda al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale l'esecuzione di vari tipi di controllo, prevedendo in particolare:

a) controlli periodici con frequenza annuale nelle vaccherie e semestrali nei centri di raccolta, nonché controlli con frequenza quadrimestrale nelle vaccherie produttrici di latte crudo di «alta qualità»;

b) controlli analitici del latte crudo prodotto, mediante prelievo di campioni di latte presso le vaccherie al fine di verificare il rispetto dei requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte secondo quanto fissato dall'allegato 5 del decreto n. 184 e nell'allegato 2 del decreto n. 185;

c) accertamenti sanitari specifici qualora non siano soddisfatti i requisiti di sanità animale previsti e nei casi in cui gli accertamenti analitici rivelino che il latte non è conforme ai requisiti igienico-sanitari.

2.3.1. Vaccherie e centri di raccolta.

I controlli veterinari presso le vaccherie ed i centri di raccolta sono finalizzati alla verifica della sussistenza e della persistenza dei requisiti di sanità animale, delle condizioni strutturali e dell'osservanza delle condizioni di igiene in fase di mungitura, manipolazione e conservazione del latte.

I controlli hanno frequenza diversa a seconda che trattasi di vaccheria o di centro di raccolta oppure a seconda che trattasi di vaccheria abilitata alla produzione di latte destinato alla produzione di latte trattato termicamente (latte normale) oppure alla produzione di latte di «alta qualità».

I controlli sulla sanità animale devono mirare, oltreché all'accertamento dello stato di salute delle bovine, anche allo stato di attuazione dei piani di risanamento della tbc e della brucellosi.

In fase di prima applicazione delle norme contenute nei decreti n. 184 e n. 185 tutte le vaccherie e tutti i centri di raccolta devono essere ispezionati. Nell'attuazione del programma di controllo si avrà cura di dare la precedenza a quelle strutture che non risultano al momento formalmente autorizzate.

2.3.2. Latte crudo.

I controlli analitici sul latte crudo sono concepiti in maniera differente a seconda che trattasi di latte destinato alla produzione di latte trattato termicamente (latte normale) oppure di latte di «alta qualità».

Nel primo caso (latte destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente) il controllo deve essere effettuato, in fase di prima applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale n. 184/91, mediante prelievi presso tutte le vaccherie che conferiscono tale latte. Successivamente, una volta raggiunta la situazione di «regime», si potrà procedere mediante prelievi effettuati per *sondaggio* a discrezione del servizio veterinario locale.

Il controllo comporta un periodo minimo di osservazione di tre mesi con almeno due prelievi al mese nei primi due mesi ed un prelievo nel terzo mese. Per il controllo della composizione del latte, ove non sia possibile per motivi oggettivi rispettare la frequenza sopraindicata, si può procedere a due prelievi suddivisi nel primo e nel terzo mese di osservazione.

Nel secondo caso *(latte destinato alla produzione di latte di alta qualità)*, invece, il controllo deve essere effettuato mediante prelievi di latte da parte del servizio veterinario presso la vaccheria, possibilmente tutti i mesi con almeno due prelievi al mese, e dai servizi tecnici dello stabilimento di trattamento termico presso lo stesso con la medesima frequenza.

L'attività di controllo espletata dallo stabilimento di trattamento termico è soggetta a vigilanza da parte dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

I *prelievi* di latte crudo presso le vaccherie sono eseguiti da personale dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I prelievi medesimi sono finalizzati alla verifica della conformità del latte crudo ai requisiti di composizione ed igienico-sanitari prescritti. I prelievi possono essere effettuati in un'unica aliquota. Qualora a seguito dei controlli analitici si accerti che il latte non risponde ai requisiti prescritti, con particolare riguardo all'eventuale presenza di residui di sostanze indesiderate nel latte, il servizio veterinario adotta i provvedimenti ritenuti necessari in rapporto alla entità della non conformità verificata e provvede ad un ulteriore prelievo di latte da effettuarsi a norma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

I campioni prelevati devono essere analizzati presso i laboratori ufficiali (istituti zooprofilattici sperimentali e P.M.P.). Per l'eventuale riconoscimento di altri laboratori questo Ministero valuterà caso per caso il ricorso alla loro utilizzazione in rapporto alla dimostrata esigenza della regione interessata per territorio di non essere in grado di sopperire al maggior carico di lavoro per gli adempimenti previsti dai decreti numeri 184 e 185 ed alla affidabilità dei laboratori stessi per dotazione strumentale, per qualificazione professionale del personale direttivo tecnico e per sua comprovata esperienza nel campo del controllo chimico e batteriologico del latte. Per l'attuazione di tale ultima condizione questo Ministero si riserva di fornire in un momento successivo più dettagliate direttive.

3. LATTE NON CONFORME.

L'art. 3 dei due decreti n. 184 e n. 185 disciplina il caso di non conformità del latte crudo ai requisiti di composizione ed igienico-sanitari prescritti, indicando le modalità di intervento da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente.

Relativamente alla destinazione del latte risultato non conforme si ritiene utile fornire le precisazioni che seguono.

3.1 *Latte destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente.*

Il latte crudo della vaccheria controllata, qualora non rispondesse in tutto o in parte ai requisiti di composizione ed a quelli microbiologici e biologici prescritti, può continuare ad essere conferito alle aziende utilizzatrici anche nel periodo temporaneo di osservazione indicato dall'autorità sanitaria locale per il ripristino della conformità.

Deve essere fatta eccezione per il latte che è stato riscontrato contenere residui di sostanze chimico-antibiotiche o di altri inibenti superiori ai valori prescritti, per il quale l'autorità sanitaria deve adottare con proprio provvedimento la sospensione temporanea del conferimento alle aziende utilizzatrici fintantoché non sia stata individuata ed eliminata la causa della non conformità e, pertanto, finché non risulti essere stata ripristinata la condizione di conformità.

Il latte che risulta essere non conforme per requisiti di composizione e per quelli microbiologici e biologici al termine del periodo di osservazione indicato dalla autorità sanitaria locale deve essere escluso dal conferimento per la produzione di latte alimentare, ma può essere destinato ad altre lavorazioni alimentari (panna, formaggi, derivati del latte o altro) oppure alla alimentazione zootecnica.

Il latte, invece, che risulti contenere residui di sostanze indesiderabili (chemio-antibiotici o altri) superiori ai valori prescritti non può essere destinato alla alimentazione umana ancorché come prodotto trasformato. Ove compatibile con le disposizioni di legge vigenti nel settore zootecnico esso può essere destinato alla alimentazione animale. Nei casi più estremi il latte deve essere avviato alla distruzione con l'osservanza delle norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti liquidi.

Al riguardo si invitano le SS.LL. a voler individuare alcuni depuratori operanti sul territorio regionale da poter utilizzare, eventualmente in concomitanza di più ridotta attività (es. ore notturne), per lo smaltimento del latte non conforme.

3.2. *Latte destinato alla produzione di latte di «alta qualità».*

Il latte crudo, materia prima per la produzione di latte di alta qualità, soggiace in linea generale alle medesime condizioni prescritte per il latte destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente. Unica eccezione è fatta nella sua destinazione, qualora esso non risulti essere conforme ai requisiti prescritti al termine del periodo di osservazione fissato dall'autorità sanitaria locale per il ripristino della condizione di conformità. In tal caso, sempre che non ostino condizioni particolari, esso può essere destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente e di prodotti derivati per l'alimentazione umana.

4. TRASPORTO DEL LATTE CRUDO.

4.1. Il latte crudo destinato alla produzione di *latte alimentare trattato termicamente* deve pervenire allo stabilimento di trattamento termico direttamente oppure attraverso centri di raccolta autorizzati (art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283) e rispondenti alle prescrizioni riportate nell'allegato 4 del decreto n. 184.

4.2. Il latte crudo, invece, destinato alla produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità» deve pervenire allo stabilimento di trattamento termico direttamente dalla vaccheria e nel più breve tempo possibile. Può consentirsi il trasporto di tale tipo di latte, anche se proveniente da due o più vaccherie, autorizzate per il latte di «alta qualità» con un'unica cisterna, fermo restando che all'arrivo tale latte di massa deve essere in possesso dei requisiti per esso prescritti.

4.3. Durante il trasporto il latte non deve superare la temperatura di + 6 °C con tolleranza fino a + 8 °C per percorsi superiori a km 75.

4.4. Le cisterne adibite alla raccolta del latte, oltre ad essere regolarmente autorizzate ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, devono essere utilizzati unicamente per il trasporto del latte e dei prodotti lattieri in conformità a quanto prescritto dal decreto ministeriale 7 gennaio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984).

5. PERSONALE.

Il personale addetto alla mungitura, alla manipolazione ed alla raccolta del latte deve essere esente da malattia infettiva contagiosa o di qualsiasi altro tipo che può essere trasmessa con il latte e comunque in buono stato di salute. Per il personale medesimo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e, limitatamente ai centri di raccolta, 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di applicazione della legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

Tanto si porta a conoscenza delle SS.LL. per l'applicazione di uniformi criteri di giudizio da parte dei servizi competenti delle unità sanitarie locali e si confida in una immediata notifica delle direttive soprarichiamate ai suddetti servizi al fine di dare avvio con celerità al processo di miglioramento della qualità del latte.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di cortese assicurazione.

Il Ministro: DE LORENZO

91A5517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con il decreto ministeriale di seguito specificato è stata apportata la sottoindicata modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio di due specialità medicinali:

Decreto n. 20/1991 del 9 dicembre 1991.

Specialità medicinali: *Ferritin Oti* - forme: flaconcini orali e capsule; *Ferritin complex:* flaconcini orali.

Titolare AIC: Istituto biologico chemioterapico ABC S.p.a. - Torino.

Oggetto del decreto: fissazione al 1° aprile 1992 del termine per il ritiro dal commercio delle confezioni, contraddistinte dai codici appresso specificati, aventi la composizione (contenente il principio attivo ferritina estrattiva) autorizzata anteriormente ai decreti del 30 settembre 1991:

Ferritin Oti: BB 10 flac.ni 10 ml 20 mg (cod. 012238010); AD 10 flac.ni 10 ml 40 mg (cod. 012238022); 20 cps 40 mg (cod. 012238046);

Ferritin complex: 10 flac.ni orali 7,5 ml (cod. 018376020).

91A5531

Modificazione al decreto di revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con il decreto ministeriale di seguito specificato è stata apportata la sottoindicata modifica alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale:

Decreto n. 21/1991 del 9 dicembre 1991.

Specialità medicinale: *Ferrofolin:* flaconcini orali; *Ferrofolin simplex:* flaconi orali.

Titolare AIC: Farmades S.p.a. - Roma.

Oggetto del decreto: fissazione al 1° aprile 1992 del termine per il ritiro dal commercio delle confezioni (a base di ferritina) contraddistinte dai seguenti codici, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata con decreto ministeriale n. 7893/R (*Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1991):

Ferrofolin: 6 flac.ni orali 10 ml 20 mg (cod. 023006087); 10 flac.ni orali 10 ml 20 mg (cod. 023006099); 6 flac.ni orali 10 ml 40 mg (cod. 023006101); 10 flac.ni orali 10 ml 40 mg (cod. 023006113);

Ferrofolin simplex: 6 flac. 10 ml 20 mg (cod. 023006051); simplex 10 flac.ni 10 ml 20 mg (cod. 023006063); simplex 10 falc.ni 10 ml 40 mg (cod. 023006075).

91A5532

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1991, la Fondazione italiana per le ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Penelope Mancini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Vittorio Casali De Rosa, notaio in Grosseto, numero di repertorio 155923 e consistente in titoli del valore di L. 50.000.000 oltre alla nuda proprietà dei titoli residui.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1991, la Fondazione italiana per le ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Giuseppe Stella con testamento olografo pubblicato per atto dott. Rosario Insabella, notaio in Almese, numero di repertorio 90456 e consistente nella somma di un milione.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1991, la Fondazione italiana per le ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Felicita Massazza con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Luisa Civita, notaio in Nova Milanese, numero di repertorio 25078 e consistente nella somma di L. 183.153.121.

91A5559

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali, in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali di Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Aida Titimalo con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Tavolaccini, notaio in Biella, numero di repertorio 165613, e consistente nella somma di L. 8.000.000.

91A5541

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 4 ottobre 1991, è stato riattribuito il marchio di identificazione «11 CZ» alla ditta Perri Antonio, con sede in Soverato, via Galliano, 38, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento predetto.

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 30 ottobre 1991, è stato riattribuito il marchio di identificazione «2 SV» alla ditta Ferraro Bruno, con sede in Savona, via Garassino, 39, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento predetto.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati:

Marchio	Ragione sociale	Sede
15 ME	Sorbello Venera	Messina
17 ME	Santoro Antonino	Messina
25 ME	Barbera Filippo	Barcellona P.G.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
26 ME	Giglio Giuseppe	Giardini-Naxos	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1336 MI	L'Orafo di via Albricci, 9	Milano	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati:

Marchio	Ragione sociale	Sede
53 MC	Prestige di Guerra e Tubaldi	Recanati
69 MC	Pantana Alberto	Macerata
104 MC	Arin S.n.c. di Piergiacomi Lino	Montecassiano
1266 MI	Magri Cesare	Milano
435 Roma	Romano Giorgio	Roma
603 Roma	Evangelisti Roberto	Velletri
25 VT	Lucarelli Maria Celeste	Viterbo

91A5564

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna

Con decreto ministeriale 18 novembre 1991, sono state approvate le modifiche degli articoli 9, 10, 11, 18 e 19 e le norme transitorie di cui all'art. 41 dello statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.

91A5476

N. 239

Corso dei cambi del 9 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1192 —	1192 —	1191,750	1192 —	1192 —	1192 —	1191,360	1192 —	1192 —	1192 —
E.C.U.	1537 —	1537 —	1538,500	1537 —	1537 —	1537 —	1536,900	1537 —	1537 —	1537 —
Marco tedesco	756,950	756,950	757 —	756,950	756,950	756,950	756,950	756,950	756,950	756,950
Franco francese	221,440	221,440	221,800	221,440	221,440	221,440	221,460	221,440	221,440	221,400
Lira sterlina	2152,450	2152,450	2154 —	2152,450	2152,450	2152,450	2152,610	2152,450	2152,450	2152,450
Fiorino olandese	671,690	671,690	671,500	671,690	671,690	671,690	671,720	671,690	671,690	671,690
Franco belga	36,733	36,733	36,375	36,733	36,733	36,733	36,735	36,733	36,733	36,730
Peseta spagnola	11,802	11,802	11,820	11,802	11,802	11,802	11,805	11,802	11,802	11,800
Corona danese	194,590	194,590	196,500	194,590	194,590	194,590	194,600	194,590	194,590	194,590
Lira irlandese	2016,600	2016,600	2017 —	2016,600	2016,600	2016,600	2017,100	2016,600	2016,600	—
Dracma greca	6,606	6,606	6,600	6,606	6,606	6,606	6,611	6,606	6,606	—
Escudo portoghese	8,502	8,502	8,500	8,502	8,502	8,502	8,503	8,502	8,502	8,500
Dollaro canadese	1049,300	1049,300	1049,300	1049,300	1049,300	1049,300	1049,500	1049,300	1049,300	1049,300
Yen giapponese	9,295	9,295	9,300	9,295	9,295	9,295	9,298	9,295	9,295	9,290
Franco svizzero	857,210	857,210	857,500	857,210	857,210	857,210	857,550	857,210	857,210	857,210
Scellino austriaco	107,533	107,533	107,500	107,533	107,533	107,533	107,535	107,533	107,533	107,530
Corona norvegese	192,020	192,020	192 —	192,020	192,020	192,020	192,030	192,020	192,020	192,020
Corona svedese	206,590	206,590	207 —	206,590	206,590	206,590	206,660	206,590	206,590	206,590
Marco finlandese	279 —	279 —	279 —	279 —	279 —	279 —	279,100	279 —	279 —	—
Dollaro australiano	921,900	921,900	924 —	921,900	921,900	921,900	922,190	921,900	921,900	921,900

Media dei titoli del 9 dicembre 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,450
» » » 21- 4-1987/94	87,225
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,900
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,925
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,025
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,925
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,025
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,050
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,950
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,975
» » » » 18- 4-1986/92	100,225
» » » » 19- 5-1986/92	100,425
» » » » 20- 7-1987/92	100,050
» » » » 19- 8-1987/92	100,125
» » » » 1-11-1987/92	100,175
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,875
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,875
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,300
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,550
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,400
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,975
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,250
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,600
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,075
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,775
»	»	»	»	1-10-1988/93	100 —
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,950
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,700
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,275
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,675
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,975
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,025
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,775
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,925
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,450
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,300
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,025
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,300
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,250
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,975
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,200
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,600
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,250
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,775
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,325
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,725
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,450
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,300
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,275
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,575
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,025
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,025
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,150
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,275
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,775
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,400
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,250
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,325
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,350
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,200
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,300
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,025
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,075
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,300
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,300

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	21-12-1991	99,925
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,575
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,325
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,575
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,700
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,450
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,300
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,650
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,750
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,725
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,025
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,200
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,775
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,950
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,625
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,450
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,700
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,625
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,850
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,525
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,175
»	»	»	12%	1- 6-1991/96	97,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,475
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,150
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,175

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,875
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,700
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,575
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,875
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,200
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,600
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,300
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,400
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,450
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,025
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,475
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,325
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,875
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,450
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,700
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,600
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,050
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,050
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,825
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,100
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,650
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,850
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,800
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,850
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,900

91M09121

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

N. 240

Corso dei cambi del 10 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1192 —	1192 —	1191,850	1192 —	1192 —	1192 —	1191,760	1192 —	1192 —	1192 —
E.C.U.	1537,900	1537,900	1538,500	1537,900	1537,900	1537,900	1537,750	1537,900	1537,900	1537,900
Marco tedesco	756,630	756,630	757 —	756,630	756,630	756,630	756,550	756,630	756,630	756,630
Franco francese	221,380	221,380	222 —	221,380	221,380	221,380	221,470	221,380	221,380	221,380
Lira sterlina	2154,150	2154,150	2155 —	2154,150	2154,150	2154,150	2154,130	2154,150	2154,150	2154,150
Fiorino olandese	671,610	671,610	671,500	671,610	671,610	671,610	671,530	671,610	671,610	671,610
Franco belga	36,715	36,715	36,775	36,715	36,715	36,715	36,715	36,715	36,715	36,710
Peseta spagnola	11,820	11,820	11,83	11,820	11,820	11,820	11,819	11,820	11,820	11,820
Corona danese	194,480	194,480	194,500	194,480	194,480	194,480	194,470	194,480	194,480	194,480
Lira irlandese	2015,100	2015,100	2018 —	2015,100	2015,100	2015,100	2015,500	2015,100	2015,100	—
Dracma greca	6,606	6,606	6,600	6,606	6,606	6,606	6,603	6,606	6,606	—
Escudo portoghese	8,544	8,544	8,500	8,544	8,544	8,544	8,539	8,544	8,544	8,540
Dollaro canadese	1049,700	1049,700	1049 —	1049,700	1049,700	1049,700	1049,600	1049,700	1049,700	1049,700
Yen giapponese	9,285	9,285	9,33	9,285	9,285	9,285	9,285	9,285	9,285	9,280
Franco svizzero	856,350	856,350	857,500	856,350	856,350	856,350	856,700	856,350	856,350	856,350
Scellino austriaco	107,498	107,498	107,500	107,498	107,498	107,498	107,488	107,498	107,498	107,490
Corona norvegese	192,020	192,020	192 —	192,020	192,020	192,020	192 —	192,020	192,020	192,020
Corona svedese	206,590	206,590	207,500	206,590	206,590	206,590	206,610	206,590	206,590	206,590
Marco finlandese	278,940	278,940	279 —	278,940	278,940	278,940	279 —	278,940	278,940	—
Dollaro australiano	922,200	922,200	924 —	922,200	922,200	922,200	923 —	922,200	922,200	922,200

Media dei titoli del 10 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,325
» » » 21- 4-1987/94	87,125
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,975
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,925
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,850
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,975
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,925
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,900
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,075
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,025
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100 —
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,975
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,700
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,375
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,400
» » » Ind. 1- 1-1985/92	98,825
» » » » 1- 2-1985/92	100,050
» » » » 18- 4-1986/92	100,175
» » » » 19- 5-1986/92	100,225
» » » » 20- 7-1987/92	100,025
» » » » 19- 8-1987/92	100,175
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	99,875
» » » »	1- 4-1988/93	99,875
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,375
» » » »	18- 6-1986/93	99,850
» » » »	1- 7-1988/93	100,350
» » » »	17- 7-1986/93	99.900
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,600
» » » »	1- 9-1988/93	100 —
» » » »	18- 9-1986/93	99,700
» » » »	1-10-1988/93	99,950
» » » »	20-10-1986/93	99,850
» » » »	1-11-1988/93	100,665
» » » »	18-11-1987/93	100,225
» » » »	19-12-1986/93	100,675
» » » »	1- 1-1989/94	100,125
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,125
» » » »	15- 3-1989/94	100,075
» » » »	1- 4-1989/94	100,100
» » » »	1- 9-1989/94	99,700
» » » »	1-10-1987/94	99,925
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,425
» » » »	1- 2-1985/95	100,400
» » » »	1- 3-1985/95	99,100
» » » »	1- 3-1990/95	99,300
» » » »	1- 4-1985/95	99 —
» » » »	1- 5-1985/95	99 —
» » » »	1- 5-1990/95	99,325
» » » »	1- 6-1985/95	99,850
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 7-1990/95	99,224
» » » »	1- 8-1985/95	99,975
» » » »	1- 9-1985/95	99,050
» » » »	1- 9-1990/95	99,200
» » » »	1-10-1985/95	99,450
» » » »	1-10-1990/95	99,250
» » » »	1-11-1985/95	99,600
» » » »	1-11-1990/95	99,275
» » » »	1-12-1985/95	99,850
» » » »	1-12-1990/95	99,450
» » » »	1- 1-1986/96	99,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,450
» » » »	1- 1-1991/96	99,275
» » » »	1- 2-1986/96	99,625
» » » »	1- 2-1991/96	99,275
» » » »	1- 3-1986/96	99,625
» » » »	1- 4-1986/96	99,650
» » » »	1- 5-1986/96	99,575
» » » »	1- 6-1986/96	99,500
» » » »	1- 7-1986/96	99,050
» » » »	1- 8-1986/96	98,900
» » » »	1- 9-1986/96	98,970
» » » »	1-10-1986/96	98,150
» » » »	1-11-1986/96	98,700
» » » »	1-12-1986/96	99,400
» » » »	1- 1-1987/97	98,250
» » » »	1- 2-1987/97	98,175
» » » »	18- 2-1987/97	98,175
» » » »	1- 3-1987/97	98,200
» » » »	1- 4-1987/97	98,250
» » » »	1- 5-1987/97	98,250
» » » »	1- 6-1987/97	98,125
» » » »	1- 7-1987/97	98,050
» » » »	1- 8-1987/97	98,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,350
» » » »	1- 3-1991/98	98,050
» » » »	1- 4-1991/98	98,050
» » » »	1- 5-1991/98	98,875
» » » »	1- 6-1991/98	98,300

Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,750
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,350
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,450
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,525
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,675
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,175
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,300
» » »	12,50%	1- 4-1992	99.750
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,650
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,725
» » »	9,15%	1- 5-1992	99 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,175
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,725
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 6-1992	100 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 7-1992	99.425
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,825
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,750
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,775
» » »	12,50%	1-10-1993	99,675
» » »	12,50%	1-11-1993	99,675
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,625
» » »	12,50%	17-11-1993	99,825
» » »	12,50%	1-12-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,825
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,550
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,450
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99.175
» » »	12%	1- 6-1991/96	97,500
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,475
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,125
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,950
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,100

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8.50%	98,850
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,725
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98.775
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	100,575
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,325
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99.625
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,475
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	96,175
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,750
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,725
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,825
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,700
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,550
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,050
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,050
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,775
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,925
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,075
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,725
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,375
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,425
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M10121

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze politiche:

metodologia della ricerca sociale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A5556

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazione allo statuto del Centro internazionale studi di architettura «Andrea Palladio», in Vicenza

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1991, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1991, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 151, è stata approvata la modifica dell'art. 18 dello statuto del Centro internazionale studi di architettura «Andrea Palladio», con sede in Vicenza.

91A5477

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione delle indennità di carica spettanti ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti della giunta dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1991, registro n. 16, foglio n. 318, le indennità di carica spettanti ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti della giunta dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sono state maggiorate nella misura del 30 per cento, a decorrere dal 18 novembre 1989.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, le medaglie di presenza spettanti ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti della giunta, per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previste per legge, statuto o regolamento, sono state maggiorate nella misura del 30 per cento, con decorrenza dalla medesima data.

L'importo di tale medaglia è corrisposto anche al magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

91A5562

MINISTERO DELLE FINANZE

Disciplina delle importazioni, definitive o temporanee, di materiali d'armamento effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa. (Direttiva 9 dicembre 1991).

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 1991, concernente il regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, si rendono note, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, le direttive per il compimento delle importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa.

L'amministrazione interessata alla realizzazione dei programmi di armamento e di equipaggiamento deve presentare alla dogana ove saranno effettuate le importazioni, definitive o temporanee, apposita richiesta con indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti concernenti le operazioni medesime specificando il programma da realizzare.

Ove trattisi di importazioni per conto dell'Amministrazione dello Stato, la predetta richiesta può essere presentata dall'impresa incaricata, con conferma alla dogana dell'amministrazione stessa.

La conferma di appartenenza dei materiali al programma interessato può essere altresì data dal visto dell'organo periferico presso lo stabilimento dell'impresa, apposto sulla dichiarazione doganale.

Resta inteso che i dati relativi alle operazioni suindicate devono essere inviati anche alle competenti prefetture, per adempiere agli obblighi connessi con la loro funzione di pubblica sicurezza.

Per le importazioni temporanee, saranno inoltre indicati nella richiesta di cui trattasi, i seguenti elementi:

prodotti compensatori da ottenere;

natura del processo di lavorazione;

tasso di rendimento;

luogo in cui avviene la lavorazione;

durata necessaria per realizzare la lavorazione;

mezzi di identificazione.

Relativamente ai materiali cui possono essere accordati i benefici previsti dall'art. 223 del trattato di Roma, ripresi nella nota 1 all'art. 1 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'autorizzazione di importazione temporanea è concessa dalla dogana interessata mediante accettazione della dichiarazione doganale con contestuale immissione in libera pratica dei materiali stessi.

Per i restanti materiali occorre avere riguardo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di importazione temporanea, delle norme del regolamento CEE n. 1999/85 del 16 luglio 1985 e del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Copia della richiesta sarà inviata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane.

I dati relativi alle importazioni, definitive o temporanee, di cui trattasi saranno comunicati dalla dogana interessata ai Ministeri dell'interno, della difesa, del commercio con l'estero e a questo Ministero, con indicazioni analitiche — per tipi, quantità e valori monetari — degli oggetti importati nonché dei documenti doganali emessi con riferimento alla richiesta presentata per l'effettuazione dell'operazione, come da modello allegato.

p. *Il Ministro:* DEL GIUDICE

UFFICIO DOGANALE DI:______________________prot.________del_____________

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Dip.P.S.Direz.Centrale AA.GG.Serv.Pol.Amm/va e Sociale
Via C.Balbo,39 00184 ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
- Uff.del Segretario Generale III Reparto 00187 ROMA
- Uff.Cent.Bilancio e Affari Fin.4° Reparto 00187 ROMA
Via XX Settembre,123

AL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
- D.G.Import-Esport Div.IV
Viale Boston,25 00144 ROMA

AL MINISTERO DELLE FINANZE
- Dipart.delle Dogane Div.XII
Viale Boston,20 00144 ROMA

OGGETTO: Dati relativi all'importazione definitiva/temporanea (*) materiali d'armamento,ai sensi art.1,comma 8,lettera a) legge 9/7/1990,n.185.
Richiesta dell'Amm.ne____
Impresa_____________________________per conto dell'Amm.ne (*)
___________________________________in data___________________

1)importatore____

2)luogo in cui è stata effettuata l'operazione___________________

____

3)materiale importato:
a)descrizione____
b)voce doganale____
c)quantità____
d)valore____

4)Paese di provenienza della merce_____________________________

5)estremi bollette dog.emesse_________________________________

6)eventuali ulteriori indicazioni______________________________

____.

Timbro e firma

(*) cancellare la dizione non richiesta

91A5595

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle finanze 27 novembre 1991, n. 6, recante: «Imposta INVIM - Art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363. (Prot. n. 1/161/T)». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1991).

Nella circolare citata in epigrafe, alla pag. 25, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al quint'ultimo rigo del secondo capoverso, dove è scritto: «... intercorrenti tra la data in cui le stesse sono state sostenute ed il *numero* di rilevazione del valore finale; ...», si legga: «... intercorrenti tra la data in cui le stesse sono state sostenute ed il *momento* di rilevazione del valore finale; ...».

91A5603

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie e concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200